



Comune di SAN MAURO CILENTO

Provincia di SALERNO

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO – PATRIMONIO DELL'UNESCO

Ufficio del SINDACO

N. 07
(Reg. Ordinanze)

OGGETTO: Ordinanza per il **taglio della vegetazione** sui terreni inedificati, ricadenti nei centri abitati o nelle prossimità di un centro abitato – **Divieti – prescrizioni e sanzioni soprassuoli percorsi dal fuoco.**

IL SINDACO

- Richiamato il capo VI del Regolamento di Polizia urbana;
- Rilevato che, ai sensi degli artt. 72 e segg. del predetto regolamento comunale nel centro urbano ed in tutte le zone residenziali e prossime alle residenziali del territorio comunale i proprietari devono provvedere al taglio della vegetazione sui loro terreni;
- Rilevato che, nei periodi di siccità nei quali risulta più elevato il rischio di incendi, si deve provvedere al taglio ed alla rimozione delle sterpaglie di risulta dai terreni ubicati nei centri abitati o nelle immediate vicinanze, al fine di evitare che possibili incendi possano raggiungere e danneggiare abitazioni, mettendo a repentaglio anche la vita umana;
- Dato atto che in questo periodo dell'anno, si verificano frequenti incendi, fomentati dalla siccità in atto e dalle particolari condizioni atmosferiche (raffiche di vento);
- Vista la Delibera di G. C. n. 45 del 9 giugno 2020 di approvazione del censimento aggiornato all'anno 2019 degli elenchi definitivi e delle relative perimetrazioni dei soprassuoli percorsi dal fuoco;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base agli artt. 50 e 54, 1° comma, del Testo Unico Enti Locali approvato con D. Leg.vo 18 agosto 2000 n°267;

Visto l'art. 10 della L. 353/2000;

Vista la legge 24.02.1992 n° 225;

Visto l'art.108 del d.lgs. n° 112/98;

Visti gli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 1 della OPCM 3606/07;

Visti gli artt. 2 e 5 della L.R.C. n. 11/96;

ORDINA

A tutti i proprietari o possessori a qualsiasi titolo di terreni ubicati nei centri abitati di San Mauro Cilento o delle frazioni, o prospicienti un centro abitato di provvedere a vista **alla pulizia mediante il taglio della vegetazione, il decespugliamento e l'asportazione dei residui culturali** secondo quanto previsto nel Regolamento Comunale sopra citato ed il divieto di tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente **l'innescò di incendio**, per le cui trasgressioni si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad €. 1.032,91 e non superiore ad €. 10.329,13.

Nel caso trattasi di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione, è disposta la revoca dell'atto che consente l'esercizio dell'attività. Nel caso di inottemperanza si adotterà provvedimento d'ufficio a spese del contravventore, oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Le zone boscate e i pascoli, i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco, non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dall'evento, deve essere espressamente richiamato il predetto vincolo, pena la nullità dell'atto.

Nelle aree incendiate sono, altresì, vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate, il pascolo e la caccia e per cinque anni le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

Demanda

- al Corpo di Polizia locale di verificare l'esatto adempimento della presente ordinanza, con l'intervento, se del caso, della Forza Pubblica e all'UTC di individuare i destinatari della presente per la notifica ai sensi di legge, la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e l'affissione nei luoghi pubblici del territorio comunale.

Avverte

- che in caso di mancato adempimento del presente provvedimento sarà applicata, a sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/00 introdotto dall'articolo 16 della L. 16.1.2003 n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Si comunicano:

- mediante pubblicazione all'albo pretorio on line;
- mediante affissione nei luoghi pubblici del territorio comunale;
- al Comandante del Corpo di polizia locale;
- al Comando Carabinieri di Pollica;
- alla Stazione Carabinieri "Parco" di Sessa Cilento;

Avverte altresì

ai sensi dell'articolo 3, 4° comma della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Salerno entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine e che Responsabile del Procedimento è l'ing. Nicolino Guzzo dell'UTC di questo Ente, presso il cui Ufficio si può prendere visione degli atti inerenti la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 12 GIU. 2020
for. 0008864



IL SINDACO
Prof. Giuseppe Cilento
[Handwritten signature]